



Ministero dell'Interno

Allegato n. 1

Nota metodologica

Riparto del fondo ex art. 115 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

L'articolo 115 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, ha previsto per l'anno 2020 l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, di un fondo con dotazione pari a 10 milioni di euro, al fine di contribuire all'erogazione dei compensi per le maggiori prestazioni di lavoro straordinario del personale della polizia locale dei comuni, delle province e delle città metropolitane direttamente impegnato per le esigenze conseguenti ai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19 e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale del medesimo personale.

La citata norma dispone che al riparto delle relative risorse si provvede con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, tenendo conto della popolazione residente e del numero di casi di contagio da COVID-19 accertati.

Popolazione residente

Ai fini della determinazione della popolazione residente sono stati considerati i dati ISTAT al 31.12.2018 (ultima rilevazione disponibile).

Casi di contagio da COVID-19 accertati

Ai fini della determinazione dei casi di contagio, per i quali la disposizione menzionata non indica a quale data devono essere accertati, sono stati considerati i dati comunicati dal Ministero della salute – Direzione generale della prevenzione sanitaria, suddivisi su base comunale, relativi ai casi di contagio accertati alla data del 10 aprile 2020.



Ministero dell'Interno

Criteri per il riparto

L'art. 115 del citato decreto-legge indica, come già precisato, quali criteri da tenere in considerazione ai fini del riparto la popolazione residente e i dati riferiti ai casi di contagio accertati.

In mancanza della determinazione della quota parte del fondo destinata ai comuni e di quella destinata alle province e città metropolitane, si è attribuito alle due tipologie di enti una quota del fondo individuata in base alla stessa proporzione prevista dall'art. 114 del medesimo decreto-legge che ripartisce i 70 milioni del fondo ivi previsto per 65 milioni ai comuni e per 5 milioni alle province e città metropolitane.

In conseguenza, la quota del fondo da ripartire tra i comuni è pari a 9.285.714,29 euro - 65/70 di 10 milioni - e quella riferita alle province e città metropolitane è pari a 714.285,71 euro - 5/70 di 10 milioni.

Ai fini della determinazione del "peso" da assegnare a ciascuno dei due citati criteri si è tenuto conto della finalità di contribuire alla erogazione dei compensi per le maggiori prestazioni di lavoro straordinario rese dalla Polizia locale direttamente impegnata nei servizi finalizzati al controllo del rispetto delle misure di contenimento, introdotte progressivamente dalle disposizioni emergenziali, per fronteggiare l'epidemia da COVID-19 e per prevenire e contrastare la diffusione del contagio. La necessità di implementare i servizi di vigilanza e di accertamento delle violazioni alle prescrizioni via via emanate è evidentemente maggiore in ragione dell'entità della popolazione residente rispetto alla quale vanno calibrate le attività di controllo, sorveglianza e verifica, con correlate spese anche per i dispositivi di protezione individuale per gli operatori.

Pertanto, il riparto delle risorse è stato effettuato, sia per i comuni, sia per le province e le città metropolitane assegnando:

- al criterio della popolazione residente un "peso" del 66,667% pari a € 6.666.700 (€ 6.190.507,14 per i comuni e € 476.192,86 per province e città metropolitane);
- al criterio del numero dei casi di contagio accertati un "peso" del 33,333% pari a € 3.333.300 (€ 3.095.207,14 per i comuni e € 238.092,86 per province e città metropolitane).